

Politica unbundling funzionale


per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori
in ambito attività separate funzionalmente

Contratti con soggetti terzi esterni al Gruppo

STATO DEL DOCUMENTO	Rev.	Data	Oggetto / Natura delle modifiche
	0	16/12/2011	Prima emissione
REDAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	Sigla Garante gestione informazioni sensibili	Data 16/12/2011	Firma Paola LOMBARDI
APPROVAZIONE	Sigla Garante gestione informazioni sensibili	Data 16/12/2011	Firma Paola LOMBARDI
APPROVAZIONE	Sigla Gestore Indipendente - DGO	Data 16/12/2011	Firma Roberto BARILLI
APPROVAZIONE	Sigla Gestore Indipendente - AD	Data 16/12/2011	Firma Maurizio CUMARINI

INDICE

1 - Generalità.....	3
2 - Obblighi di riservatezza	3
3 - Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni	4
4 - Penali	5
5 - Documentazione allegata.....	6

 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A.</p>	<p align="center">Separazione funzionale attività distribuzione gas naturale ed energia elettrica</p> <p align="center">Clausole contrattuali approvvigionamenti esterni al Gruppo</p>	<p align="right">Rev. 0 Pagina 3/7</p>
---	---	--

1 - Generalità

Le presenti clausole sono predisposte dal Gestore Indipendente in attuazione di quanto previsto dalla delibera AEEG n. 11/07 e s.m.i. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali che Hera S.p.A. stipula con soggetti terzi esterni al Gruppo Hera per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori nell'ambito delle attività separate funzionalmente.

Eventuali modifiche e/o deroghe alle clausole dovranno essere approvate dal Gestore Indipendente e, qualora di pertinenza, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili.


2 - Obblighi di riservatezza

2.1 - Il Fornitore s'impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni concernenti Hera S.p.A. di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, riguardo all'esecuzione del presente rapporto contrattuale. In particolare, l'obbligo di riservatezza riguarda le informazioni commercialmente sensibili inerenti alle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, acquisite dal Fornitore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di Hera S.p.A..

2.2 - Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati e le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Le informazioni commercialmente sensibili sono state preventivamente individuate dal Gestore Indipendente e dal Garante per la loro corretta gestione, e sono contenute nell'elenco di cui all'Allegato A alle presenti clausole. Detto elenco è soggetto a revisione da parte del Gestore Indipendente e del Garante. Hera S.p.A. comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

2.3 - In particolare, il Fornitore s'impegna a:

- a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di Hera S.p.A. per le finalità inerenti all'esecuzione del presente rapporto;
- b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di Hera S.p.A.;
- c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta di Hera S.p.A., l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta di Hera S.p.A., l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;

 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A.</p>	<p align="center">Separazione funzionale attività distribuzione gas naturale ed energia elettrica</p> <p align="center">Clausole contrattuali approvvigionamenti esterni al Gruppo</p>	<p align="right">Rev. 0 Pagina 4/7</p>
---	---	--

- f) consentire a Hera S.p.A. di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni contrattuali;
- g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione delle prestazioni in essere e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto a Hera S.p.A..

2.4 - Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia a Hera S.p.A., in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

2.5 - In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Hera S.p.A. assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato da Hera S.p.a., senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, Hera S.p.A. potrà dichiarare risolto il rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti ad Hera S.p.A. in base al presente rapporto ed alle norme applicabili. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.


2.6 - In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, Hera S.p.A. avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da Hera S.p.A. per le sanzioni irrogate dall'AEEG o da altre autorità di vigilanza.

3 - Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni

3.1 - Il Fornitore è a conoscenza del fatto che Hera S.p.A. ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica. Il Gestore Indipendente, per espressa previsione normativa, è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale e l'osservanza delle misure attuative adottate nella gestione delle suddette attività.

3.2 - In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, pertanto, Hera S.p.A. potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni e, con un congruo termine di preavviso, l'eventuale predisposizione di report e/o una relazione, sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni affidate al Fornitore stesso.

3.3 - Inoltre, Hera S.p.A. avrà diritto di eseguire verifiche e ispezioni sia presso le proprie sedi, durante l'esecuzione delle prestazioni da parte del personale del Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di accertare il rispetto e l'osservanza di quanto stabilito al precedente comma 3.1. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte da Hera S.p.A. in qualunque momento nel corso

 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A.</p>	<p align="center">Separazione funzionale attività distribuzione gas naturale ed energia elettrica</p> <p align="center">Clausole contrattuali approvvigionamenti esterni al Gruppo</p>	<p align="right">Rev. 0 Pagina 5/7</p>
---	---	--

dell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso la sede del Fornitore, Hera S.p.A. dovrà comunicare la data della visita per iscritto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e l'accesso dovrà essere eseguito durante il normale orario di lavoro.

3.4 - Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato da Hera S.p.A. possa portare a termine nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato a:

- a) fornire qualsiasi informazione in merito ai modi di svolgimento delle prestazioni affidate;
- b) esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alle prestazioni; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste di Hera S.p.A. entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
- c) consentire a Hera S.p.A. di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento delle prestazioni.

Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali redigeranno un verbale delle operazioni compiute.

3.5 - Qualora il Fornitore:

- a) non trasmetta i dati e le informazioni richieste;
- b) non predisponga i report e la relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni, senza indicare validi motivi;
- c) non permetta a Hera S.p.A. di compiere le verifiche e le ispezioni;


o nel caso in cui:

- d) le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole di separazione funzionale;

Hera S.p.A. assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta) giorni per adempiere i suddetti obblighi d'informazione o consentire a Hera S.p.A. i dovuti controlli, o per eliminare le violazioni riscontrate. Decorso inutilmente il termine assegnato, Hera S.p.A. avrà diritto di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

4 - Penali

4.1 - Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente rapporto contrattuale o dalla legge, in

 <p>GRUPPO HERA HERA S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;">Separazione funzionale attività distribuzione gas naturale ed energia elettrica</p> <p style="text-align: center;">Clausole contrattuali approvvigionamenti esterni al Gruppo</p>	<p style="text-align: right;">Rev. 0 Pagina 6/7</p>
---	---	---

caso di accertata violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili, Hera S.p.A. avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari al 2,5% del valore del corrispettivo contrattuale, con un importo minimo di Euro 5.000 (cinquemila).

4.2 - In caso di pluralità di violazioni Hera S.p.A. potrà cumulare più penali.

4.3 - Hera S.p.A. contesterà per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali svolte, oppure richiesto direttamente al Fornitore.

4.4 - L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Hera S.p.A. di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

5 - Documentazione allegata

5.1 - Alle presenti clausole sono allegati i documenti elencati di seguito:

- **Allegato "A"** - Elenco informazioni commercialmente sensibili.

ALLEGATO "A"



HERA S.p.A.
Holding Energie Risorse Ambiente

**Separazione funzionale attività di distribuzione
del Gas naturale e dell'Energia Elettrica**

« ELENCO DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI »

Rev. 0 - 16 dicembre 2011

Ai sensi dell'art. 15 del Testo Integrato Unbundling di cui alla delibera AEEG n. 11/2007, come successivamente modificato e integrato, il Gestore Indipendente e il Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili, ritenendo "sensibile" qualunque dato o informazione che possa fornire un vantaggio competitivo all'operatore commerciale che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, con riferimento all'esercizio delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, hanno predisposto il presente Elenco, considerando commercialmente sensibili le seguenti informazioni:


- dati anagrafici e profilo di prelievo relativi ai clienti finali;
- dati relativi al contatore installato e allo stato dello stesso (aperto, chiuso);
- documentazione tecnica ricevuta ai sensi della delibera AEEG n. 40/2004 e s.m.i.;
- corrispondenza contenente dati commercialmente sensibili.

Tale Elenco, soggetto a revisione, contiene le informazioni commercialmente sensibili che, allo stato attuale, non possono essere rese di pubblico dominio e pertanto, deve esserne garantita la non discriminazione nell'accesso.


<<<<< >>>>>

Il Gestore Indipendente

Ing. ~~Roberto~~ Barilli
Direttore Generale Operations



Dott. Maurizio Chiarini
Amministratore Delegato



Il Garante per la corretta gestione
delle informazioni

Dott.ssa Patrizia Lombardi

